**CAUSA N. 1098/2022 R.G.E.**

Successivamente oggi, **17 ottobre 2023**, avanti il Giudice designato, dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA, sono comparsi: per il creditore procedente, l'Avv. Pone (in sostituzione del procuratore costituito); per le altre parti, ad ore 12:05 nessuno compare. E' altresì presente l'aggiudicataria con il consulente ing. E' altresì presente il professionista delegato, Avv. Alpegiani.

L'aggiudicataria si riporta a quanto documentato in atti dal professionista delegato, rappresentando che l'indicazione del termine è stata frutto di un mero errore materiale e che si impegna al versamento del saldo prezzo nel termine di n. 120 giorni dall'aggiudicazione. L'Avv. Pone nulla osserva. L'Avv. Alpegiani si riporta alla relazione da ultimo depositata in atti.

**Il Giudice dell'Esecuzione**

**rilevato** che, con ordinanza di vendita emessa in data 11.5.2023, è stato espressamente stabilito che ogni offerta di acquisto avrebbe dovuto "*indicare, ai sensi dell'art 12, c. 1 e c. 2, D.M. 32/2015: ... h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, che dovrà essere indicato in n. 120 giorni (se sarà indicato un termine superiore, l'offerta sarà inammissibile)*";

**considerato** che tale ordinanza rappresenta la "*'lex specialis' dello specifico subprocedimento in cui la vendita si concreta*" (Cass., sez. III, sent. 2.7.2021, n. 18841), di talché non risulta possibile discostarsi da quanto in essa previsto;

**considerato** inoltre che la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto occasione di evidenziare che "*in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione*", dovendo necessariamente "*prevalere l'esigenza di trasparenza e legalità: sicché, soprattutto in un settore in cui queste condizionano l'affidamento nell'istituzione pubblica che le pone in essere, l'unica gara corretta non è quella che comunque raggiunge un esito, ma solo quella*

*che si svolge secondo le regole fissate, perfino ed anche se quell'esito poi non raggiungesse*" (Cass., sez. VI, ord. 7.5.2015, n. 9255);

**considerato** in tal senso che, nel caso di specie, l'offerta presentata da non poteva essere ammessa dal professionista delegato, neppure in accoglimento della prospettazione in ordine all'apposizione della data del 5.7.2024 per mero errore materiale, essendo stato indicato un termine – per il pagamento del c.d. saldo prezzo – obiettivamente posteriore rispetto al centoventesimo giorno successivo all'aggiudicazione del 22.9.2023;

**ritenuto** pertanto che la medesima aggiudicazione debba essere revocata;

**DISPONE**

la revoca dell'aggiudicazione del 22.9.2023, con cui l'immobile staggito nel contesto della presente procedura esecutiva – sito in Milano, via Monte Popera n. 1, identificato al N.C.E.U. di detto comune al foglio 616, mappale 249, subalterno 14 – è stato aggiudicato a nata a il c.f.

**DISPONE**

che il professionista delegato proceda nuovamente alla fissazione di un primo esperimento d'asta, con spese di pubblicità a carico dello stesso, attenendosi nel resto alla delega *ex* art. 591 *bis* c.p.c. già conferita.

IL GIUDICE
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA